

Allegato "A" all'atto n. 2190

STATUTO FONDAZIONE BARUMINI SISTEMA CULTURA

Articolo 1 - Natura, denominazione e sede

1. E' costituita la Fondazione "Barumini Sistema Cultura", come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione ha sede legale in **Barumini, Viale San Francesco n. 8**, ed esplica le sue finalità nell'ambito della Regione Sardegna.

La sua sede operativa è in **Barumini, Viale San Francesco n. 8**.

Articolo 2 - Finalità

La Fondazione ha le seguenti finalità:

- a) tutelare, conservare, valorizzare e gestire i beni culturali e artistico - monumentali del Comune di Barumini, in modo da promuovere la conoscenza di tale patrimonio e assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica;
- b) tutelare, conservare e valorizzare anche altri beni mobili e immobili che non rientrino nel patrimonio di proprietà comunale, ma siano presenti nella Regione Sardegna, facciano parte del patrimonio culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio e siano di proprietà di altri soggetti, con cui la Fondazione stipuli un'apposita convenzione per svolgere le sue attività istituzionali.

Articolo 3 - Attività principali

1. La Fondazione, per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all'art. 2, provvede a svolgere le seguenti attività:

- la tutela e la conservazione dei beni di cui all'art. 3 del presente statuto, in collaborazione con gli organismi competenti per materia, provvedendo - ove possibile - a finanziare direttamente gli eventuali lavori e/o opere a tal fine necessari, ovvero occupandosi del reperimento delle risorse necessarie;
- l'ideazione e la realizzazione di progetti di valorizzazione e fruizione dei beni culturali al fine di creare condizioni di sviluppo locale nel territorio comunale;
- l'ideazione e la realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione inerenti i beni culturali del territorio;
- l'ideazione e la realizzazione di eventi, manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa finalizzata a valorizzare la cultura e l'identità locale;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, stage, master classe e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, anche utilizzando fondi pubblici italiani, comunitari ed esteri;
- l'erogazione di premi e borse di studio;
- la ricerca e la stipulazione di accordi di sponsorizzazione per le attività esercitate;

- il monitoraggio, la misurazione e la valutazione dell'attività svolta;

- ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo e opportuno rispetto alle finalità di cui all'articolo 2.

2. La Fondazione promuove e facilita la costituzione di associazioni e altre organizzazioni non lucrative che ne sostengano le attività presso la collettività, anche sul piano economico.

3. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui - senza l'esclusione di altri - l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;

c) promuovere la costituzione e/o partecipare a enti, pubblici e privati, comprese le società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;

d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento ai c.d. servizi aggiuntivi di accoglienza.

Articolo 5 - Patrimonio e Fondo di gestione

1. Il Fondo patrimoniale è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile per la gestione d'esercizio.


2. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:

a) un originario fondo di dotazione intangibile costituito dal conferimento della proprietà dei locali - quali sede della fondazione - siti nel "Convento Cappuccini" in Viale San Francesco, dal valore stimato di 51.000 euro, effettuato dal Comune di Barumini nella veste indicata all'art. 8, comma 1, del presente statuto;

b) i conferimenti effettuati dai Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato o dagli altri Partecipanti, come disciplinati dai successivi articoli 9 e seguenti;

c) le donazioni di qualsiasi entità date in conto patrimonio da persone fisiche o giuridiche, che pur non assumano la qualità di Partecipanti;

d) gli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di Amministrazione;



e) ulteriori beni mobili e/o immobili che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso permanente alla Fondazione.

3. Rientrano nel Fondo di gestione per la gestione d'esercizio:

a) un iniziale conferimento di 25.000 euro effettuato dal Comune di Barumini nella veste indicata all'art. 8, comma 1, del presente statuto;

b) i frutti dell'investimento patrimoniale;

c) i conferimenti effettuati dai Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato o dagli altri Partecipanti, come disciplinati dai successivi articoli 9 e seguenti;

d) i proventi delle attività svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione;

e) beni mobili e/o immobili che siano concessi in uso non permanente alla Fondazione.

f) i contributi pubblici e le liberalità private, espressamente destinate alle attività dell'esercizio;

g) appositi Fondi di gestione di entità non inferiore a quella di volta in volta deliberata dal Consiglio di Amministrazione, costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione;

h) risorse provenienti a qualsiasi titolo da qualunque fonte.

4. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori, ai Partecipanti e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

Articolo 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il termine del 31 marzo di ogni anno l'Assemblea Generale approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio corrente ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso.

Tale ultimo termine potrà comunque essere riconducibile a quello stabilito per gli Enti Locali dalle norme di settore. Copia dei predetti documenti contabili, unitamente al verbale di seduta in cui sono stati approvati, dovranno essere depositati nei modi di legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatore Promotore;
 - Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato;
 - Partecipanti Sostenitori;
 - Partecipanti Volontari;
 - Partecipanti Dipendenti e Collaboratori.

Articolo 8 - Fondatore Promotore

E' Fondatore Promotore il Comune di Barumini.

Articolo 9 - Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato

Possono divenire Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, come disciplinato dai successivi articoli 18-19, le persone fisiche, singole o associate, giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione e anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 10 - Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche, singole o associate, giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione.


La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 11 - Partecipanti Volontari

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" le persone fisiche, singole o associate, giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà determinato dal Consiglio di amministrazione ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Volontari per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante Volontario dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente effettuata.

Articolo 12 - Partecipanti Dipendenti e Collaboratori

Possono essere nominati tali i Dipendenti e i Collaboratori della Fondazione che contribuiscono alla sopravvivenza dell'Ente e allo svolgimento delle sue attività mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con prestazione gratuita di una giornata di lavoro subordinato ovvero mediante il controvalore economico, determinato dal Consiglio



di amministrazione nella sua consistenza, pari a una giornata di lavoro subordinato.

Articolo 13 - Partecipazione di soggetti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato, Partecipanti Sostenitori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Volontari, a condizione di reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Articolo 14 - Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità individuate e stabilite dal Segretario Generale, accedere ai locali e alle strutture funzionali della Fondazione, come pure consultare archivi, nei limiti della privacy, laboratori ed eventuali centri di documentazione, nonché partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dell'Ente.

Articolo 15 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza l'esclusione di Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato e l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

3. I Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Partecipanti Sostenitori a tempo indeterminato, Enti Pubblici Territoriali, possono esercitare il recesso solamente con dodici mesi di preavviso.

4. Il Fondatore Promotore Comune di Barumini non può essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 16 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:


- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Segretario Generale;
- il Revisore dei Conti.

Articolo 17 - Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i Consiglieri Comunali in carica ovvero può essere nominato un soggetto esterno, preferibilmente che abbiano maturato esperienza in materia di valorizzazione di beni culturali. Il Presidente della Fondazione dura in carica 5 (cinque) anni a prescindere dalla durata del Consiglio Comunale e può essere riconfermato.
2. Il Presidente della Fondazione rappresenta il Comune di Barumini quale unico aderente in seno alla Assemblea Generale.
3. Il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea Generale;
4. Il Presidente della Fondazione cura ed è responsabile della comunicazione istituzionale e di rappresentanza.
5. Il Presidente della Fondazione nomina il Segretario Generale, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Partecipanti e dal Presidente della Fondazione.
2. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, deliberando a maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea nomina i tre consiglieri di amministrazione e il Revisore dei Conti.
4. L'Assemblea Generale approva: il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo; le tariffe di ingresso alle strutture gestite dalla Fondazione; le modifiche allo statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione; lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.
5. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea Generale, secondo le seguenti modalità. Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito al Fondatore Promotore e l'ulteriore quaranta per cento è suddiviso tra gli altri membri, sempre in proporzione alla contribuzione complessiva al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Fondazione. Nel calcolo dei punti/voto ai fini del quorum costitutivo e deliberativo si adotta il metodo di approssimazione alla prima cifra decimale.
6. Per le deliberazioni, l'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati. L'Assemblea delibera, in prima convocazione secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti.
7. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. La stessa si riunisce almeno due vol-



te l'anno, nonché ogniqualevolta se ne ravvisi l'opportunità, previa convocazione diramata dal Presidente della Fondazione. La stessa è estesa anche ai componenti del Consiglio di Amministrazione. I verbali di seduta sono redatti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e controfirmati dal Presidente della Fondazione in qualità di aderente.

Articolo 19 - Consiglio di Amministrazione

1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Generale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto in seno ai suoi componenti, ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto in seno ai suoi membri.

2. I Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere confermati per più mandati. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tale e in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere di Amministrazione, l'Assemblea Generale deve provvedere a nominare altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di vacanza della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da effettuarsi a opera dell'Assemblea Generale secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo ed entro i trenta giorni successivi al verificarsi della vacanza.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta presentata al Presidente da parte di almeno uno dei due Consiglieri.

4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve essere inviato ai Consiglieri di amministrazione e ove necessario al Revisore dei Conti almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con e-mail. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore mediante mezzi elettronici ritenuti idonei.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

6. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare ad assistere alle sue riunioni il Segretario Generale e Il Presidente della Fondazione.

Articolo 20 - Competenze e poteri del Consiglio

di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera in merito agli obiettivi, alle iniziative e ai programmi della Fondazione;
- b) predispone gli schemi di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale;
- c) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- d) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- e) dà criteri e indicazioni in ordine all'eventuale assunzione di personale;
- f) assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni e all'organizzazione del lavoro e a quant'altro necessario per la gestione;
- g) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
- h) delibera in merito alle erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- i) delibera in merito alla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché relativamente a ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
- l) autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
- m) delibera in merito a eventuali modifiche dello statuto che dovranno essere approvate dall'Assemblea Generale;
- n) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.


3. Il Consiglio può delegare al Segretario Generale compiti e funzioni rientranti nelle materie di cui al comma precedente alle lettere e), f), g) h), i).

Articolo 21 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Fondazione e dura in carica cinque anni e può essere confermato.

2. Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione sotto l'aspetto gestionale e organizzativo. A tal fine:

- sovrintende al buon funzionamento e a tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione degli uffici;
- coordina tutte le attività organizzative, logistiche e gestionali;



- su delega del Consiglio di Amministrazione, può stipulare i contratti riguardanti il personale;

- svolge ogni altro compito a cui sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'andamento della Fondazione con particolare riguardo all'esecuzione di compiti e funzioni delegate ai sensi del comma 3 del precedente articolo 19. -----

4. La carica di Segretario Generale è retribuita nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 - Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale previa procedura selettiva pubblica per titoli. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato.

2. Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

3. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 23 - Remunerazione delle cariche

La carica di Presidente della Fondazione nonché di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito.

A essi viene riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 (un quinto) del prezzo della benzina dal luogo di residenza a Barumini sia per le sedute del Consiglio di Amministrazione che per le attività varie connesse alla carica. Sono altresì riconosciuti, al Presidente della Fondazione e del Consiglio, nonché a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione i rimborsi spesa per missioni effettuate nell'interesse della Fondazione e connesse alla carica.

Al Revisore dei conti spetta l'indennità fissata dall'Assemblea Generale.

Articolo 24 - Modifiche statutarie

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale, come proposte dal Consiglio di Amministrazione.

2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

3. La Fondazione si estingue se lo scopo della fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, e in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali rivenienti dal patrimonio e dal fondo di gestione saranno destinati al Fondatore Promotore e ai Partecipanti, in misura proporzionale ai conferimenti effettuati nel tempo di vita della Fondazione.

5. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che può essere


scelto anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 25 - Disposizioni varie, transitorie e finali


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai principi generali e alle norme del codice civile, nonché alle altre norme di legge applicabili in materia.

Bellisai Salvatore


Dottoressa Giovanna Maura Franceschi, Notaio



Copia conforme all'originale,
registrato a Cagliari
il giorno 30 novembre 2020 al n. 20841
Euro 200,00
Carbonia, 30 novembre 2020



The image shows a handwritten signature in black ink, which is partially obscured by a circular official seal. The seal features a five-pointed star in the center and the name "GIOVANNA MAURA FRANCALANCI" around the top edge. The signature is written in a cursive style, with a large initial 'P' on the left and a long horizontal stroke extending to the right.



4

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40